

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Alfredo Maria Becchetti – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/LECCO DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV DEL 10.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. ATLETICO ROMA FC S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR GIUSEPPE INCOCCIATI SEGUITO GARA JUVE STABIA/ATLETICO ROMA DEL 17.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Atletico Roma FC S.r.l. di Roma, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE F.F.
Alfredo Maria Becchetti

Publicato in Roma il 26 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete